



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GIULIANOVA

Lungomare Spalato n. 1, 64021 - Tel. e fax 39 (0)85 – 8004918 - E-mail: giulianova@mit.gov.it

ORDINANZA ANNO 2020

“Lavori di messa in sicurezza del Muro Paraonde del Molo Nord nel porto di Giulianova – sgombero della zona destinata al posizionamento di attrezzi da pesca”

Il Tenente di Vascello (CP) Claudio BERNETTI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Giulianova,

VISTA: la propria ordinanza n. 11/2013 del 21/05/2013 disciplinante il deposito di attrezzi in banchina nella area, a ridosso del muro paraonde lungo il tratto del 2° braccio Molo Nord, meglio rappresenta nell'allegato 1 della medesima ordinanza;

VISTA: la nota Prot. n°RA/202270 del 16 Luglio 2018 della Regione Abruzzo – DPE003 Servizio Porti, Aeroporti, Trasporto merci e Logistica – Ufficio Porti e Aeroporti, relativa all'autorizzazione ai fini demaniali marittimi dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione del cordolo sommitale del muro paraonde citato in intestazione;

VISTA: la nota Prot. n°26 del 17 Febbraio 2020 dell' Ente Porto di Giulianova, assunta al Prot. n. 2415 in data 19.02.2020, con la quale è stato comunicato l'imminente avvio degli anzidetti interventi con la conseguenziale necessità di procedere allo sgombero del materiale (reti ed attrezzature da pesca) posizionato a ridosso del *muro paraonde*, al fine di disporre delle prospicienti aree demaniali per consentire la necessaria esecuzione degli stessi interventi;

CONSIDERATA: anche la necessità di rendere nota l'esecuzione dei predetti interventi all'utenza portuale eventualmente in transito nelle zone interessate dai predetti interventi;

RITENUTO: necessario dover adottare il presente atto al fine di prevenire ed evitare pericoli per la pubblica incolumità, regolamentando il pubblico uso della zona portuale interessata dalle imminenti attività cantieristiche;

VISTI: gli artt. 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO: il Decreto Legislativo 152/2006 del 03.04.2006 (T.U.A.) recante le Norme in materia Ambientale;

RENDE NOTA

l'imminente esecuzione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza del cordolo sommitale del muro paraonde ubicato presso il 1° e 2° braccio Molo Nord del porto di Giulianova.

ORDINA

Articolo 1

Ai fini dell'effettuazione in piena sicurezza dei lavori di cui al **Rende Noto**, che entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, l'intera area attualmente destinata al deposito di attrezzature da pesca, regolamentata con propria Ordinanza n. 11/2013 del 21/05/2013, dovrà essere liberata da tutto il materiale ivi depositato a cura dei rispettivi proprietari.

Articolo 2

Considerato il precario stato manutentivo del citato muro paraonde, sino alla predisposizione del cantiere e all'emanazione di apposita ordinanza di sicurezza per l'esecuzione dei predetti lavori, permane il divieto di transito e sosta a veicoli e a persone a non meno di 5,00 mt. dallo stesso.

Articolo 3

Al termine del periodo temporale fissato per la rimozione delle attrezzature da pesca e materiale vario presso l'area di deposito, in caso di rinvenimento nella predetta area di attrezzature da pesca o di altro materiale, in violazione alle prescrizioni dettate negli articoli precedenti, si provvederà alla rimozione d'ufficio dello stesso, considerando tacitamente assolte le previste formalità dal presente provvedimento dispositivo.

Successivamente, una volta rimosso, lo stesso materiale sarà temporaneamente stoccato in un' apposita area di deposito e restituito agli aventi diritto, previo pagamento delle spese di rimozione, custodia e trasporto, procedendo nei loro confronti, ove se ne ravvisino gli estremi di legge.

Inoltre, ove il materiale rinvenuto presenti evidenti segni di abbandono e di pericoloso degrado, saranno immediatamente avviati allo smaltimento nelle modalità previste per legge, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse fattispecie di legge.

Articolo 4

L'Ordinanza n.11/2013 del 21/05/2013, in premessa citata, è abrogata contestualmente all'adozione del presente provvedimenti.

Articolo 5

L'Autorità Marittima è da ritenersi manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose durante gli interventi di cui alla presente Ordinanza.

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza oltre a rispondere civilmente e penalmente per i danni a persone o cose, saranno così perseguiti ai sensi degli artt. 1161,1164 e 1174 del C.N., ovvero, in modo autonomo o in eventuale concorso con altre fattispecie, sempre che il fatto non costituisca diverso o più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e l'inserimento nel sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/giulianova nella sezione "Ordinanze".

Giulianova, li 05.03.2020

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Claudio BERNETTI

PER CONSULTARE LA PRESENTE
ORDINANZA E GLI AVVISI IN VIGORE
NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
DI GIULIANOVA, E' POSSIBILE
COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE
<https://www.guardiacostiera.gov.it/giulianova/>
, OPPURE SCANSIONARE CON IL PROPRIO
SMARTPHONE IL QR-CODE DI FIANCO
RIPORTATO

GUARDIA COSTIERA



GIULIANOVA